

SLC
STUDIO LEGALE CASTRO
AVVOCATI

Avv. Davis Saitta
Via Musumeci 137 CATANIA Tel 095/553792
fax 095/22463194
davis.saitta@slcavvocati.it
davis.saitta@pec.ordineavvocaticatania.it

TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
-SEZIONE LAVORO-
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Per la sig.ra Maria Anastasi, nata a Bronte (CT) il 13/02/1974, residente in Catania Via Alfonzetti n. 73 (C.F. NST MRA 74B53 B202 M), rappresentata e difesa in giudizio, come da procura allegata al presente atto dall'Avv. Davis Saitta (C.F. STT DVS 76D19 B202J), che ai sensi dell'art. 170 c.p.c. comma 4 così come modificato dall'art. 51 d.l. 25/06/2008, e convertito dalla legge 6/8/2008 n. 133, dichiara di voler ricevere gli avvisi all'indirizzo di posta elettronica davis.saitta@pec.ordineavvocaticatania.it ed al n. fax 095.22463159, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo davis.saitta@pec.ordineavvocaticatania.it

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del *ministro pro tempore*,
AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA, in persona del Dirigente *pro tempore*
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del
Dirigente *pro tempore*,

e nei confronti di

tutti i docenti iscritti nella classe di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE) delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli aa. ss. 2014-2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che - in virtù del reinserimento della signora Maria Anastasi nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Catania, valide per il

9
NOTIFICA X PUBBLICAZIONE
PRO EARI
EX art. 150 c.p.c. R.G. 8387/20

POS- DVS

CAUSA LAVORO

Km _____ Trasm. € _____

Spese Postali € _____

FUNZIONARIO UNEP

20 OTT. 2015

27416

CAUSA LAVORO

pec Km _____ Trasm. € _____

Spese Postali € _____

FUNZIONARIO

-ricorrente-

02471

CAUSA LAVORO

Km _____ Trasm. € _____

Spese Postali € _____

L'Ufficiale Giudiziario

-resistenti-

127 GEN 2016

CORTE D'APPELLO CATANIA

triennio 2014-2017– sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente¹

-potenziali resistenti-

IN FATTO

La signora Maria Anastasi è una docente **abilitata all'insegnamento nella scuola** dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE) in quanto, provvista di titolo di studio, ha superato il concorso ordinario per esami e titoli ai fini abilitativi e per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola dell'Infanzia, bandito con D.M. 06/04/1999 e per la scuola primaria, bandito con D.M. 2/04/1999, nella Regione Sicilia, come da dichiarazione allegata (all. 1).

La ricorrente, dunque, **è in possesso del titolo di accesso alla graduatorie ad esaurimento** utilizzabili per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti autorizzati e per il conferimento delle supplenze annuali.

La sig.ra Anastasi, in virtù di tale titolo di accesso, fino all'aggiornamento delle graduatorie disposto con DDg del 16 marzo 2007 ha presentato domanda di inserimento ed è stata regolarmente iscritta nelle graduatorie ad esaurimento di Catania, come risulta dalla graduatoria recante la data del 13/08/08 per l'elementare, in cui la maestra si trova al posto n. 3040 con punti 20 (all. 2) e come risulta per dalla graduatoria per la materna recante la data del 13/08/08, in cui la maestra si trova al posto n. 2158 con punti 23 (all. 3).

La ricorrente, tuttavia, non avendo ripresentato la domanda di aggiornamento /permanenza nelle graduatorie nel termine indicato dal D.M. n. 42 del 2009, è incorsa nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni 2009-2011, 2011-2014 e 2014-2017, ed ancora per gli anni scolastici di vigenza di tali graduatorie.

La ricorrente, in altri termini, a causa di tale cancellazione, non ha potuto essere tratta dalle graduatorie ad esaurimento, vigenti per i suddetti anni scolastici, per stipulare contratti a tempo determinato né tantomeno per ottenere l'immissione in ruolo.

La docente, tuttavia, essendo pienamente in possesso dei titoli d'accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, una volta venuta meno la vigenza di tali graduatorie per il biennio 2009-2011, in occasione degli aggiornamenti di esse, disposto con il Decreto Ministeriale n. 42/2009 e n. 44 del 12 maggio 2011, per il

¹ I controinteressati, nel presente procedimento, sono tutti i docenti che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, formuleranno domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di Catania, relativamente alla classe di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE).



triennio 2011/2014 ed in occasione degli ultimi aggiornamenti di esse, con il Decreto Ministeriale n. 235/2014 del 1/04/2014, e per il triennio 2014-2017, ha presentato domanda di aggiornamento/reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento entro i termini previsti dal D.M. 235/2014 in formato cartaceo stante che il sistema non ha consentito alla stessa di presentarla in via telematica (all. 4). A seguito di tale domanda il Ministero con raccomandata del 29/07/14 n. prot. 6964 ha negato tale richiesta, senza alcuna giustificazione plausibile, adducendo solo che tale domanda doveva essere presentata in modalità web e che pertanto non poteva essere presa in considerazione (all. 5); di conseguenza la docente non è stata inserita nelle graduatorie per il triennio 2014-2017.

Ritenuto che tale omissione ha determinato l'esclusione della ricorrente dalle vigenti graduatorie ad esaurimento e dalla corretta partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo previsto dalla legge 107/2015, si rileva quindi essenziale per la sig.ra Maria Anastasi adire urgentemente e in via cautelare l'intestato Tribunale al fine di veder tutelato il proprio diritto ad essere reinserita nelle Graduatorie ad Esaurimento, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, trattandosi di esclusione dalle vigenti graduatorie ad esaurimento del tutto illegittima per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Fumus Boni Juris

Il Decreto Ministeriale n° 235 del 1 aprile 2014 (all. 6), pur richiamando nelle premesse e quale norma di chiusura per quanto non previsto le disposizioni della Legge n. 143 del 4 giugno 2004, ne viola, quanto all'odierno *thema decidendum*, sia la lettera che la *ratio*.

La legge n. 143/2004, infatti, ha previsto all'art. 1 bis che, dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 Testo Unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria.

La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della citata disposizione, la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

Tuttavia, secondo l'art. 1 bis della legge n. 143 del 4 giugno 2004, tale sanzione non è definitiva in quanto, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.



Il Decreto Ministeriale n. 235/2014, così come il Decreto Ministeriale n. 44 del 2011 nonché il precedente decreto 42/2009, oggi impugnati, invece del tutto immotivatamente, nel disporre l'integrazione e aggiornamento della graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014-2017, non ha previsto tale reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro, che in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avendo prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

In altri termini, la norma primaria sopra citata se, per un verso, ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentano domanda di aggiornamento, per altro verso ha limitato tale grave sanzione soltanto al periodo di vigenza di tali graduatorie.

Ed infatti, venuta meno la validità di tali graduatorie, per effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti all'ultimo aggiornamento (all'atto del quale, non presentando domanda, sono stati depennati), ai sensi della fonte primaria sopra citata possono senz'altro chiedere il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione.

Il mancato reinserimento in graduatoria di tali soggetti è stato motivato dal Ministero convenuto con la **trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento**, tuttavia questa trasformazione appare del tutto inconferente rispetto all'odierno oggetto del giudizio.

E, invero, l'art. 1, comma 605, lett. C) della legge n. 296/2006, prevede la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessivi 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitare la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionale gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatoria a esaurimento.

La norma, dunque, si limita a trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento per non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti già presenti in quelle graduatorie. La legge, pertanto, si è limitata a riconfermare l'aggiornamento biennale delle graduatorie, precludendo **nuovi inserimenti**, ma ciò non significa affatto che i **soggetti già presentati in graduatoria**, che per un motivo qualsiasi



non abbiano confermato la volontà di permanervi nei termini, debbano essere penalizzati a tal punto da non potere più essere riammessi in graduatoria in occasione dei periodici aggiornamenti.

E, invero in ossequio al chiaro disposto dell'art. 1 bis della legge 4 giugno 2004, n. 143, lo stesso D.D.G. del 16 marzo 2007, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2007-2009 dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, aveva stabilito, all'art. 1, comma 3, che a domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsivoglia provincia, era consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che in occasione del precedente aggiornamento, non avendo prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

Emerge con tutta evidenza, dunque, l'illegittimità, nella parte di interesse, del D.M. n. 235/2014. È coerente allora affermare, quanto al *thema decidendum*, e in coerenza con gli arresti giurisprudenziali del Tar del Lazio e della Corte Costituzionali che [...] *“la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti a esaurimento, non può essere piegata – se non sulla base di una arbitraria estensione del suo significato – al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali [...]”* (Sentenze del TAR Lazio n. 10809/2008 e n. 10728/2008 e Sentenza della corte Costituzionale n. 41/2001)

Pacifica Giurisprudenza favorevole alla tesi della ricorrente.

Occorre osservare che, anteriormente al riconoscimento della sussistenza della giurisdizione ordinaria nelle controversie relative all'accertamento del diritto a permanere in graduatoria nei confronti di atti di gestione delle graduatorie permanenti o ad esaurimento (corte di Cassazione, SS.UU., 16 novembre 2010 – 8 febbraio 2011, n. 3032; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 11 del 4 luglio 2011), il giudice amministrativo ha già avuto modo di pronunciarsi in merito al D.M. n. 42 del 2009, concernente l'obbligo di aggiornamento biennale per i docenti iscritti nelle graduatorie scolastiche per il biennio 2007/2009 (TAR Lazio, Sez.II bis, n. 21793 del 2010). Con tale sentenza era già stato disposto l'annullamento del D.M. n. 42 del 2009 nella parte in cui non prevedeva l'assegnazione, ai docenti interessati, di un termine per esperire o meno la volontà di permanere in graduatoria, in quanto illegittimo alla luce della l. n. 143 del 2004,



art. 1, comma 1-bis, ed, inoltre, posto in violazione del principio del legittimo affidamento dei soggetti già inclusi in graduatoria.

La motivazione addotta è che “la ratio della normativa sopracitata va ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che non abbiano più un effettivo interesse a permanervi [...]”

In senso conforme alla tesi della ricorrente, infine, è possibile citare l'ordinanza del G.I. di Cagliari del 27/07/2012, la sentenza n. 297/2013 del Tribunale di Verona, sentenza n. 5967/2013 del Tribunale di Verona sez. Lavoro, sentenza del 27 marzo 2014 Tribunale di Pistoia se. Lavoro e la sentenza n. 1192/2012 del Tribunale di Matera. In quest'ultima il caso è analogo a quello della ricorrente anche se quest'ultima ha presentato la domanda entro i termini previsti dal D.M.. Infatti, come si legge in sentenza “[...] in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il biennio 2007/2009 le graduatorie erano state trasformate, in applicazione della legge n. 269/2006 in graduatorie ad esaurimento; che, avendo presentato in ritardo domanda di conferma nell'inserimento era stata cancellata dalle stese; di non avere impugnato tale cancellazione, confidando nel reinserimento al momento di successivi aggiornamenti in virtù dell'art. 1, comma bis della L. n. 143 del 2004...”

commentando poi la norma di cui all'art. 1, comma 605, lett. C) il giudice sostiene che “... E' stato posto soltanto un limite ai nuovi inserimenti, consentendoli per il biennio 2007/2008, soltanto ai soggetti indicati nel quinto periodo del comma 605. Nel caso specifico non si tratta di un nuovo inserimento ma di un reinserimento [...]” E continua la sentenza “[...] la fonte secondaria non può introdurre una decadenza che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria”.

In altre parole la previsione del D.M. di un termine di decadenza (“cancellazione definitiva dalla graduatoria”) entro il quale presentare domanda di permanenza nella graduatoria ad esaurimento viola la norma primaria che attribuisce un diritto al reinserimento in graduatoria al dipendente che vi sia stato, in passato, già inserito. E tale facoltà non pare in contrasto con le finalità della legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie a esaurimento (chiuse), in quanto con tale provvedimento legislativo si pone soltanto un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo di converso la possibilità di disporre successivi aggiornamenti, mentre esula da tale normativa l'intento di prefigurare l'esclusione definitiva dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della

presentazione della domanda di aggiornamento o di permanenza per chi vi fosse già inserito. Spetta pertanto il domandato reinserimento [...]".

Anche la sentenza del Tribunale di Firenze del 17 maggio 2013 (giudice estensore Dr.ssa Roberta Santoni Rugiu) ha considerato identica domanda di reinserimento in graduatoria fondata con riferimento all'art. 1 comma 1 bis L. 143/04 quale norma che, seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art. 1 comma 605 lettera c l. 296/06 – per non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina, e per essere tuttora richiamata dalle stesse fonti ministeriali (D.M. 42/09 D.M. 44/11 e D.M. 235/14). Il Giudice del lavoro di Firenze ha aderito alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n. 21793/10 TAR Lazio, richiamate nella sentenza 5874/11 TAR Lazio, in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto. Tale pronuncia, sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che l'omissione della domanda comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma che tale cancellazione non è assoluta ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso. Stesse motivazione sono contenute in una recente sentenza emessa dal Tribunale di Treviso, ove il Giudice ha confermato che *"la tardiva presentazione da parte della ricorrente della domanda di aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie valide per i bienni 2009/2011 comporta sì la cancellazione dello stesso dalle graduatorie valide per detti anni scolastici, ma non pregiudica il diritto della ricorrente di ottenere – a seguito di domanda da tal fine tempestivamente presentata – il reinserimento nelle graduatorie successive valide a partire dall'anno scolastico 2011/2014"* e considera, concludendo che *"la disposizioni contenute nel D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 e del D.M. n. 44 del 2 maggio 2011, nella misura in cui ritenute eventualmente in contrasto con il disposto dell'art. 1 co. 2 bis D.L. 97/2004, non potranno che essere disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge"*.

Una recentissima pronuncia del TAR Lazio ha confermato l'orientamento consolidato precisando che con riferimento ai "c.d. depennati"- (ovvero, quei docenti già inclusi nelle graduatorie permanenti, che tuttavia non avessero adempiuto all'onere di presentare domanda intesa a manifestare la volontà di permanere nelle graduatorie in questione), ha ribadito che il comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 stabilisce che, a decorrere dell'a.s. 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la

presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero con l'emanando decreto per l'aggiornamento delle graduatorie medesime, pena la cancellazione da queste ultime per i successivi anni scolastici. La disposizione prevede poi la possibilità di "reinserimento nelle graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all'atto di cancellazione", ove i docenti interessati facciano domanda "entro il medesimo termine". Infatti il con la sentenza il Tribunale ha evidenziato che "*[...] di conseguenza come nel decreto ministeriale n. 42 del 2009 la analoga disposizione è stata ritenuta non conforme a legge, così la disposizione pure impugnata contenuta all'art 1, comma 1 lett. b) del D.M. 235/2014 va espunta dall'ordinamento, dovendosi dunque consentire a quanti fossero già presenti nelle ridette graduatorie, come sono i ricorrenti secondo la documentazione pure in atti versata, di presentare la relativa domanda di reinserimento o quanto meno di non essere depennati per meri disguidi dalle stesse. Il ricorso va dunque accolto in parte e per l'effetto va annullato il D.M. n. 235 del 1° aprile nella parte in cui all'art. 1, comma lett. b) ha stabilito che "la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalle graduatorie"* (sentenza TAR LAZIO sez. terza bis n. 07970/15 del 5/06/15).

Sul periculum in mora

Appare del tutto evidente, ed assolutamente innegabile, come i prevedibili tempi di un giudizio ordinario (seppur secondo il rito lavoro) frusterebbero il buon diritto della ricorrente.

Non si può infatti non rilevare come si verificherebbe un irreparabile pregiudizio nei confronti della sig.ra Anastasi, la quale nelle more del giudizio e in mancanza di un provvedimento cautelare in tal senso, perderebbe la possibilità di essere destinataria di incarichi di insegnamento.

La definitiva esclusione dalla graduatoria non può che comportare, in danno alla ricorrente, sia l'impossibilità di accedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato, sia la perdita della possibilità di essere immessa nei ruoli dell'amministrazione scolastica. Appare quindi evidente il pericolo di un grave pregiudizio relativo alle condizioni sia economica sia professionale della ricorrente, essendo pacifico che la sig.ra Anastasi in mancanza di reintroduzione nelle graduatorie oggetto del presente ricorso versa sostanzialmente in **stato di disoccupazione**.

Infine, a parere dello scrivente, risponde anche agli interessi coinvolti nella pubblica istruzione il fatto che ad iniziare e proseguire l'insegnamento scolastico sia l'effettiva avente diritto. Ciò in quanto appare evidente che la farraginosità di una potenziale azione ripristinatoria ex post successiva ad un eventuale giudizio a

cognizione piena, potrebbe riguardare anche la posizione degli altri candidati eventualmente assunti.

Inoltre la richiesta di un provvedimento cautelare è suffragata dalla incertezza e dalle continue riforme della scuola che saranno presentate ed approvate dal governo in carica e dai successivi, inoltre si evidenzia che sono in corso le nuove convocazioni per l'anno scolastico 2015-2016 con conseguente perdite di *chance* per la ricorrente come ad esempio la perdita per la stessa della corretta partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo previsto dalla legge 107/2015.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Maria Anastasi, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale di Catania – Sezione lavoro, affinché voglia, per i motivi di cui in narrativa, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c., rilevata l'estrema urgenza, esaminati gli atti ed assunte, ove ritenuto opportuno sommarie informazioni, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

- Con decreto *inaudita altera parte* **PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE:**

del D.M. 235/14 del 1° aprile 2014 nella parte in cui all'art.1, comma 1 lett. B) stabilisce che “ La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva delle graduatorie”;

di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, che produca l'effetto di non consentire il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che , in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria;

delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014-2017, così come formulate dall'Ambito Territoriale di Catania senza contemplare la domanda di reinserimento della sig.ra Maria Anastasi;

ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI provvedere al reinserimento della ricorrente, con il recupero del punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), formate dall'Ambito Territoriale della Provincia di Catania per il triennio 2014-2017, con eventuale fissazione di udienza.



- **Fissare l'udienza** e l'indicazione dei termini per la comparizione della parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e **PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE:**

del D.M. 235/14 del 1° aprile 2014 nella parte in cui all'art.1, comma 1 lett. B) stabilisce che "La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva delle graduatorie";

di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, che produca l'effetto di non consentire il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria;

delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014-2017, così come formulate dall'Ambito Territoriale di Catania senza contemplare la domanda di reinserimento della sig.ra Maria Anastasi;

ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI provvedere al reinserimento della ricorrente, con il recupero del punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE), formate dall'Ambito Territoriale della Provincia di Catania per il triennio 2014-2017, come per legge con contestuale fissazione di udienza e/o comunque disporre quegli ulteriori o diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze della presente procedura.

Si producono i seguenti documenti:

1. Dichiarazione sostitutiva di dichiarazione per l'abilitazione della ricorrente;
2. Graduatorie del 2008 per scuole elementari pubblicate prima della cancellazione con il nominativo della ricorrente;
3. Graduatorie del 2008 per la materna pubblicate prima della cancellazione con il nominativo della ricorrente;
4. domanda di aggiornamento/reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-2017;
5. Raccomandata del 29/07/14 n. prot. 6964 del Ministero dell'Istruzione;
6. Decreto Ministeriale n° 235 del 1 aprile 2014;

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, e il procedimento è esente il

quanto la ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad € 34.107,72 come da dichiarazione che si deposita.

Catania 01/09/2015

Avv. Davis Saitta

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura a margine dell'atto introduttivo del sopracitato ricorso

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al reinserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE) valide per il triennio 2014/2017;
- ai fini dell'Integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che – in virtù del reinserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie esaurimento per la Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, formuleranno domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di Catania, relativamente alla classe di concorso scuola dell'infanzia (AAAA) e scuola primaria (EEEE).;

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici reclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarata Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la sig.ra Anastasi;

- il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami previsti dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (conformi, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09- *ex multis* TAR Lazio, Sez. III Bis, ord. N. 9458/2014);

- anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari delle notifiche, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"* (Testualmente Tribunale di Genova, sez. Lavoro, RG n. 3578/11 – provvedimento del 1/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

- 1) Quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR;



- 2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia
all'avvocatura distrettuale dello Stato.

Catania 01/09/2015

Avv. Davis Saitta



Mod. 1 ter

N. 8397/15 R.G.L.



TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA

Il Giudice del Lavoro,

Letto il ricorso ex artt. 700 c.p.c.;

Esaminati gli atti allegati;

RITENUTO che per l'elevatissimo numero dei controinteressati, come allegato in ricorso, si ritiene di non poter autorizzare la notificazione con modalità alternative a quelle previste dall'art. 150 c.p.c., non avendo, peraltro, parte ricorrente allegato specifiche circostanze o esigenze particolari;

Considerati: il rilevantissimo carico del ruolo, avente oltre 3.400 procedimenti pendenti; l'esigenza di trattare con priorità procedimenti cautelari instaurati in data sensibilmente anteriore al procedimento in epigrafe; la grave insufficienza dell'organico dei Magistrati di questa Sezione; l'attuale modifica tabellare, approvata con Decreto del Presidente del Tribunale del 9/6/2015 Prot. 3697/2015 e parere del Consiglio Giudiziario del 17/6/2015, comportante l'esonero di un magistrato della Sezione dalla partecipazione alla ripartizione delle nuove assegnazioni, che non consentono la fissazione dell'udienza prima della data di seguito indicata;

FISSA

L'udienza del **03/3/2016** ore 10:00 assegnando termine a parte ricorrente di giorni 30 dal deposito del presente provvedimento per la notifica del ricorso e del decreto a controparte.

Catania, 19/9/2015

GIUDICE

IL

dott.ssa Sofia Di Gesu

Depositato nella Cancelleria

II 19-9-15
[Signature]

RELATA DI NOTIFICA

Istante come in atti l'Avv. Davis Saitta, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Corte di Appello di Catania, ho notificato la copia conforme del ricorso ex art. 700 c.p.c. e pedissequo decreto a:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del *ministro pro tempore*, con sede a Roma, Viale Trastevere n. 76/a, domiciliato *ex lege* presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania corrente in Catania Via Vecchia Ognina n. 149, consegnandone copia a mani di

MANI DELL'IMPIEGATO INCARICATO
RICEVERE LE NOTIFICHE SIG. *Davis*

2.10

- 6 OTT. 2015

CORTE APPELLO CATANIA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Antonino Costa

AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Catania Via Coviello n. 15, domiciliato *ex lege* presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania corrente in Catania Via Vecchia Ognina n. 149, consegnandone copia a mani di

MANI DELL'IMPIEGATO INCARICATO
RICEVERE LE NOTIFICHE SIG. *Davis*

- 6 OTT. 2015

CORTE APPELLO CATANIA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Antonino Costa

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Catania Via Coviello n. 15, *ex lege* presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania corrente in Catania Via Vecchia Ognina n. 149, consegnandone copia a mani di

MANI DELL'IMPIEGATO INCARICATO
RICEVERE LE NOTIFICHE SIG. *Davis*

- 6 OTT. 2015

CORTE APPELLO CATANIA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Antonino Costa



TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott.ssa Sonia Di Gesu,

Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 8397/2015 R.G;

Vista l'istanza formulata da parte ricorrente;

Visto il provvedimento del 22/01/2016 con il quale il Presidente di questa sezione, su delega del Presidente del Tribunale, atteso il parere favorevole reso dal Pubblico Ministero, ha autorizzato la notificazione del ricorso per pubblici proclami, mandando a questo giudice per gli ulteriori adempimenti;

DISPONE

- Che entro il 25 febbraio 2016 copia del ricorso da notificare ai controinteressati sia depositato nella casa comunale del Comune di Catania;
- Che un estratto dell'atto sia inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;
- Che un estratto dell'atto sia pubblicato nel sito internet del MIUR e del CSA di Catania www.csacatania.ct-egov.it/;

A modifica del precedente decreto di fissazione di udienza;

FISSA l'udienza del **10/3/2016 ore 10:00** per la decisione.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, li 23/01/2016

IL GIUDICE

dott.ssa Sonia Di Gesu

26 1.16
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(D.ssa P. Cannata)

RELATA DI DEPOSITO

Presso la Casa Comunale ex art. 150 comma 3 c.p.c.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Corte di Appello di Catania, a richiesta della sig.ra Maria Anastasi e del suo procuratore e difensore avv. Davis Saitta, ai sensi dell'art 150 comma 3 c.p.c., ho proceduto al deposito presso la Casa Comunale del Comune di Catania di copia conforme del ricorso e decreto fissazione udienza del 19/09/2015 proposto innanzi al Tribunale di Catania sezione Lavoro ed iscritto al n. 8397/2015 R.G.L., copia del provvedimento di autorizzazione per il deposito della copia del ricorso nella casa Comune di Catania del 23-26/01/2016, con le seguenti modalità presso la Casa Comunale del Comune di Catania, sita in Catania, Piazza Duomo, ivi consegnandone copia a mani di

A MANI DEL DIPENDENTE INCARICATO

RICEZIONE NOTIFICHE SIG. *Bonetto Vincenzo*

o 28/01/2016

UFFICIALE GIUDIZI. RIC.
DOMENICO D'ARRIGO
Corte di Appello - Catania

SPECIFICA
TRASFERITA € *2,18*

Attestazione di conformità ex art. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies comma 1 D.L. 179/2012
convertito con modificazione dalla L. 221/2012

Il sottoscritto avvocato Davis Saitta, quale difensore della sig.ra Maria Anastasi, attesto ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis, co. 9 bis e 16 undecies comma 1 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, che la copia analogica del provvedimento del 23-26/01/2016, oggetto della presente notifica è conforme alla corrispondente copia informatica presente nel fascicolo informatico del proc. N. 8397/2015 R.G. Tribunale di Catania – Sezione Lavoro dal quale è stata estratta.

Catania il 26/01/2016

[Signature]
Avv. Davis Saitta